

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.22171 del 29/10/2010

Nozione - Sentenza della Corte di cassazione - Vizio revocatorio - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

L'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio. (Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, ha escluso la sussistenza dell'errore revocatorio, evidenziando che nell'impugnata sentenza di legittimità, nel prendere atto che la domanda si basava sull'interpretazione di un allegato di un CCNL, la Corte di cassazione aveva rilevato che tale allegato era stato depositato con il ricorso ma aveva ritenuto non sufficiente tale deposito, essendo necessario il deposito del CCNL di cui alla domanda in forma integrale).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.22171 del 29/10/2010